




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



## Analisi degli effetti finanziari

**A.C. 698 e abb.**

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone  
affette da disabilità grave prive del sostegno familiare**

*(Nuovo testo unificato)*

N. 68 – 23 settembre 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 698 e abb.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone  
affette da disabilità grave prive del sostegno familiare

*(Nuovo testo unificato)*

N. 68 – 23 settembre 2015

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

---

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Estremi del provvedimento

**A.C. 698 e abb. (testo unificato)**

**Titolo breve:** Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare

**Iniziativa:** PARLAMENTARE

in prima lettura alla Camera

**Commissione di merito:** XII (AFFARI SOCIALI)

**Relatore per la Commissione di merito:** Carnevali

**Gruppo:** PD

**Relazione tecnica:** ASSENTE

Parere richiesto

**Destinatario:** XII COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE

**Oggetto:** NUOVO TESTO



# INDICE

<b>ARTICOLI 1-4 E ARTICOLO 9, COMMA 1 .....</b>	<b>- 3 -</b>
ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE .....	- 3 -
<b>ARTICOLO 6 .....</b>	<b>- 9 -</b>
AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER I <i>TRUST</i> COSTITUITI IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA DISABILITÀ GRAVE.....	- 9 -
<b>ARTICOLO 7 .....</b>	<b>- 12 -</b>
CAMPAGNE INFORMATIVE.....	- 12 -
<b>ARTICOLO 9 .....</b>	<b>- 13 -</b>
DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	- 13 -



## PREMESSA

Il progetto di legge reca disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

È oggetto della presente scheda il testo unificato delle proposte di legge di iniziativa parlamentare elaborato dalla XII Commissione (Affari sociali), come risultante dall'emendamento approvato dalla medesima Commissione in data 29 luglio 2015.

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

### **ARTICOLI 1-4 e ARTICOLO 9, comma 1**

#### **Assistenza alle persone con disabilità grave**

Le norme prevedono interventi di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave - non determinata da invecchiamento o da patologie connesse alla senilità - prive di sostegno familiare. Tali misure sono adottate previa predisposizione o aggiornamento di un progetto individuale<sup>1</sup> e sono assicurate anche in vista del venir meno del sostegno familiare, mediante la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Sono fatti salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili (articolo 1, commi 1 e 2).

Il testo precisa che "lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge". Si ricorda che la norma richiamata (articolo 3)<sup>2</sup> contiene una definizione di disabilità e precisa, al comma 3, che "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità". L'articolo 4 della legge 104/1992 prevede che gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati dalle unità

---

<sup>1</sup> Di cui all'articolo 14 della legge 328/2000. Tale norma prevede che per realizzare la piena integrazione delle persone disabili, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongano, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale comprendente, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

<sup>2</sup> Legge 104/1992: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

sanitarie locali mediante le commissioni mediche, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

Le norme sono altresì volte ad agevolare erogazioni di soggetti privati e la costituzione di *trust* in favore di persone con disabilità, secondo le modalità e le condizioni previste dai successivi articoli del testo in esame (articolo 1, comma 3).

Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 68/2011, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire su tutto il territorio nazionale<sup>3</sup> ai soggetti di cui all'articolo 1 (articolo 2, comma 1).

L'articolo 13 del D. Lgs. 68/2011 disciplina i livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni, nonché gli obiettivi di servizio. I LEA e i LEP devono essere stabiliti nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, degli obblighi comunitari e della specifica cornice finanziaria dei settori interessati individuata con riferimento ai fabbisogni standard nazionali. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni, gli obiettivi di servizio sono stabiliti tramite intesa conclusa in sede di Conferenza unificata, individuando i servizi da erogare, aventi caratteristiche di generalità e permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica<sup>4</sup>.

Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei LEP, il Ministro del lavoro individua con apposito decreto gli obiettivi di servizio da erogare ai soggetti con disabilità grave, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al successivo articolo 3 (articolo 2, comma 2).

Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 2 è istituito presso il Ministero del lavoro il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. L'accesso alle misure di cura e di assistenza finanziate dal Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro. Quest'ultimo provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo. Le regioni

---

<sup>3</sup> Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Tale disposizione sancisce che lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

<sup>4</sup> Il successivo articolo 15 del D. Lgs. 68/2011 ha previsto che, in conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi standard, a decorrere dal 2013 i LEP siano finanziati dalle seguenti fonti:

- compartecipazioni all'IVA;
- quote dell'addizionale regionale all'IRPEF;
- IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;
- quote del fondo perequativo istituito dal medesimo articolo 15 a decorrere dal 2017;
- entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.

Il fondo perequativo, a sua volta, è alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese relative ai LEP. Il fabbisogno delle spese riconducibili ai LEP non coperto dal gettito regionale dei tributi è soggetto a perequazione integrale con il concorso dello Stato.

adottano indirizzi di programmazione e definiscono criteri e modalità per la concessione e la revoca dei finanziamenti (articolo 3).

Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio, con particolare riferimento alle seguenti finalità (articolo 4):

a) interventi volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione, di supporto alla domiciliarità in residenze o gruppi appartamento, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità;

a-bis) interventi di permanenza temporanea in strutture abitative extrafamiliari per eventuali emergenze;

b) interventi innovativi di residenzialità, volti alla creazione di strutture alloggiative di tipo familiare, che possono comprendere gli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi e delle strutture;

c) programmi per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave.

La dotazione del Fondo è determinata in 56,9 milioni di euro per l'anno 2016 e in 66,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 (articolo 9, comma 1).

**Al riguardo**, si rileva che ai soggetti di cui all'articolo 1 dovrebbero essere garantiti, in base all'articolo 2, i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale su tutto il territorio nazionale. In proposito si osserva che, a normativa vigente, le prestazioni e i benefici ricompresi nell'ambito dei LEP sono individuati sulla base dell'effettiva disponibilità di risorse. Una volta definiti, i LEP comportano peraltro l'attribuzione di diritti alle relative prestazioni, alle quali sono quindi associate spese non rimodulabili ed è collegato uno specifico meccanismo di finanziamento.

Di conseguenza, ai fini di una valutazione delle possibili implicazioni di carattere finanziario, occorre preliminarmente considerare se ed in quale misura l'erogazione dei servizi in questione – in considerazione del presumibile numero di soggetti effettivamente in possesso dei requisiti richiesti per accedere alle misure previste dal testo - possa essere ricondotta entro il limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 9.

Si osserva in proposito che la definizione di obiettivi di servizio nel limite delle risorse del Fondo appare configurata dalla norma come transitoria in attesa del processo di complessiva

attuazione del federalismo fiscale<sup>5</sup>. Peraltro poiché la dotazione del Fondo ha carattere permanente, è presumibile che detti obiettivi siano comunque definiti entro il limite delle risorse indicate dall'articolo 9, comma 1, anche una volta superata la predetta fase transitoria.

Sugli aspetti richiamati appare utile acquisire una valutazione del Governo.

In ogni caso, ai fini della verifica della congruità dell'onere annuo indicato, assume rilievo la determinazione della platea dei soggetti potenzialmente beneficiari delle misure indicate dalla proposta in esame. In proposito, si rileva che l'articolo 1, nel delineare gli ambiti di applicazione del provvedimento, sembrerebbe distinguere fra gli interventi di assistenza e cura (destinati, in base al comma 2, alle "persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità prive di sostegno familiare") e le agevolazioni tributarie, volte, in base al comma 3, a promuovere le erogazioni di soggetti privati e la costituzione di *trust* in favore di "persone con disabilità". In proposito il testo rinvia agli articoli 5 (*rectius 4-bis*) e 6, che, a loro volta, recano definizioni non omogenee della nozione di "disabilità" e non richiamano in proposito la definizione dell'art. 1, comma 2. Nel rinviare quindi anche alle successive schede dedicate agli articoli *4-bis* e 6, si osserva sul punto che l'ambito di applicazione indicato dal comma 2 dell'articolo 1 in esame sembrerebbe più limitato, in termini di platea dei soggetti potenzialmente interessati, rispetto all'ambito di applicazione indicato dal comma 3.

Inoltre, lo stesso comma 2, da un lato, esclude espressamente la disabilità collegata all'invecchiamento, dall'altro, rinvia alla definizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, che non reca tale espressa esclusione.

Su tali aspetti andrebbe acquisita una valutazione del Governo, anche tenendo conto che - come in precedenza ricordato - l'ambito applicativo dell'articolo 1 viene richiamato dal successivo articolo 2 con riferimento alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel

---

<sup>5</sup> Decreto legislativo 68/2011 (c.d. federalismo regionale), di attuazione della legge 42/2009 in materia di federalismo fiscale.

campo sociale da garantire su tutto il territorio nazionale, nonché con riferimento all'individuazione degli obiettivi di servizio<sup>6</sup>.

In particolare, appare necessario acquisire dati ed elementi volti a consentire una stima – con riferimento alle diverse definizioni della platea contenute nel testo - della numerosità dei soggetti interessati, nonché della tipologia, della frequenza e del costo unitario degli interventi previsti.

Circa l'impatto dei compiti di verifica e di accertamento collegati alle diverse misure previste dalla disciplina in esame<sup>7</sup>, andrebbe valutato se queste possano richiedere adempimenti aggiuntivi in capo ai soggetti interessati (presumibilmente nell'ambito del servizio sanitario), determinando oneri non previsti a legislazione vigente.

Non si formulano osservazioni con riferimento agli adempimenti richiesti alle regioni in materia di indirizzi di programmazione e di gestione dei finanziamenti concessi, nel presupposto – su cui appare opportuno acquisire una conferma – che gli stessi possano essere svolti nell'ambito dei vincoli finanziari previsti per tali enti a legislazione vigente.

#### **ARTICOLO 4-*bis*** **Detrazione IRPEF**

**Normativa vigente:** l'articolo 15, comma 1, lett. *f*), del TUIR<sup>8</sup> stabilisce quanto segue in materia di detrazione IRPEF per i pagamenti di premi di assicurazione:

- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro annui;

---

<sup>6</sup> Articolo 2, comma 1: nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 68/2011, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

Articolo 2, comma 2: Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni ... il Ministro del lavoro ... definisce con proprio decreto ... gli obiettivi di servizio da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.

<sup>7</sup> Pure in assenza di esplicite previsioni in tal senso, l'esercizio di funzioni di accertamento e di verifica (requisiti soggettivi, accesso a benefici etc.) appare logicamente collegato all'applicazione delle seguenti norme:

- articolo 1, comma 2 (accertamento dello stato di disabilità grave);
- articolo 3, commi 2 e 3 (accesso alle misure di assistenza, cura e protezione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità gravi);
- articolo 4-*bis*, comma 1 (detraibilità delle spese per premi assicurativi);
- articolo 6, comma 1 (agevolazioni fiscali).

<sup>8</sup> Come modificato dall'articolo 12, comma 1, del DL. 102/2013.

- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a 1.291 euro, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o invalidità permanente.

Tali limiti di importo (530 euro annui e 1.291 euro annui) rappresentano l'esito finale di successive modifiche intervenute nella formulazione dell'articolo 15, comma 1, lett. f):

- a) prima del DL 102/2013, il limite di detraibilità per i premi assicurativi in esame era unico ed ammontava a euro 1.291;
- b) il testo iniziale del DL 102/2013 (C. 1544) aveva ridotto il predetto limite da 1.291 a 230 euro all'anno, a decorrere dal 2014 (per l'anno 2013 il limite era stato fissato invece a 630 euro);
- c) nel corso dell'esame parlamentare del DL 102/2013, il limite previsto dal testo iniziale (C. 1544) è stato modificato introducendo i due limiti attuali: 530 euro annui per i premi assicurativi contro il rischio di morte o di invalidità permanente; 1.291 euro annui per i premi assicurativi contro il rischio di non autosufficienza.

La relazione tecnica riferita al testo iniziale del DL 102/2013 (C. 1544) [v. sopra lett. b)] stimava gli effetti finanziari (=maggiori entrate Irpef), calcolati con un modello di microsimulazione, pari a 490 milioni in termini di competenza a decorrere dal 2014. Per l'anno 2013 le maggiori entrate Irpef ammontavano invece a 262 milioni in termini di competenza. Il testo definitivo del provvedimento conferma questa previsione di maggiore entrata nonostante le modifiche introdotte durante l'esame parlamentare.

**Le norme**, intervenendo sull'articolo 15, comma 1, lett. f) del TUIR, stabiliscono che, a decorrere dal 2015, è elevato da 530 euro a 750 euro l'ammontare massimo di spesa detraibile relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 104/1992<sup>9)</sup> (comma 1). Alla copertura dei relativi oneri – valutati in 35,7 milioni per l'anno 2016 e in 20,4 milioni a decorrere dal 2017 – si provvede ai sensi del successivo articolo 9 del provvedimento in esame (comma 2).

**Al riguardo**, andrebbero acquisiti gli elementi e le ipotesi posti alla base della quantificazione degli effetti di minore entrata indicati dalle disposizioni, con particolare riferimento al presumibile numero di contratti di assicurazione interessati in rapporto alla potenziale platea di disabili beneficiari dei medesimi disabili.

---

<sup>9)</sup> Come sopra detto (v. la precedente scheda “Articoli 1-4 e articolo 9, comma 1 - Assistenza alle persone con disabilità grave”) la legge 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) prevede, all'articolo 4, che gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

Sulla base dei dati desumibili dal testo, gli oneri indicati dal comma 2 potrebbero corrispondere ad un'ipotesi di incremento della spesa detraibile pari complessivamente a circa 107 milioni annui in termini di competenza<sup>10</sup>. Considerando che l'incremento del tetto disposto dalla norma in esame determina un beneficio pro capite – in caso di piena capienza – di circa 42 euro annui<sup>11</sup>, si può desumere che il numero dei beneficiari considerati potrebbe essere di circa 490.000<sup>[12]</sup> ovvero un numero superiore tenendo conto della possibile presenza di soggetti incapienti parzialmente o totalmente.

Andrebbe quindi acquisita l'ipotesi relativa all'incidenza di soggetti incapienti utilizzata ai fini della stima nonché, come detto, l'ipotesi relativa al numero di contratti di assicurazione in rapporto alla presumibile platea di disabili interessati nonché l'incidenza del possibile effetto incentivante derivante dalle disposizioni.

In proposito, nel richiamare le osservazioni già formulate con riferimento agli articoli da 1 a 4, si evidenzia che il comma 1 dell'articolo in esame fa riferimento alla condizione di "disabilità grave" nozione questa non coincidente con quella riportata all'articolo 1, comma 2, che esclude espressamente la disabilità correlata all'invecchiamento.

Si fa presente in proposito che, come risulta da dati ISTAT<sup>13</sup>, nel 2012 i percettori di indennità di accompagnamento con disabilità grave certificata sono stati 2.111.524, di cui 580.915 di età fino a 64 anni e 1.530.609 di 65 anni e più<sup>14</sup>.

## **ARTICOLO 6**

### **Agevolazioni tributarie per i *trust* costituiti in favore di persone affette da disabilità grave**

**La norma** reca misure agevolative a vantaggio dei *trust* costituiti in favore di persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 104/1992<sup>[15]</sup>. In particolare, si dispone:

---

<sup>10</sup> Il 19% di 107 milioni risulta pari a circa 20,4 mln che, in termini di cassa, considerando un acconto di imposte del 75%, determina effetti nel 2016 pari a 35,7 milioni.

<sup>11</sup> Valore che corrisponde al 19% della differenza fra il nuovo più elevato tetto di detraibilità (750 euro annui) e il tetto vigente (530 euro annui).

<sup>12</sup> Euro 20,4 milioni diviso euro 42 (all'anno): 485.700 unità.

<sup>13</sup> Cfr <http://www.istat.it/it/archivio/136154>: indagine condotta negli anni 2012-2013 concernente i percettori di pensione di invalidità con indennità di accompagnamento in quanto riconosciuti in condizione di gravità da apposita commissione medico legale operante nella Asl.

<sup>14</sup> L'ISTAT evidenzia che i dati indicati non includono coloro che percepiscono indennità di accompagnamento senza essere certificati ai sensi della legge n. 104, né coloro che non percepiscono indennità di accompagnamento.

<sup>15</sup> Sul punto v. sopra (precedente scheda "Articoli 1-4 e articolo 9, comma 1 - Assistenza alle persone con disabilità grave").

- l'esenzione dalle imposte di successione e di donazione per i trasferimenti in favore dei *trust* che posseggono specifici requisiti (commi da 1 a 3);
- l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, in luogo dell'imposta proporzionale, per i trasferimenti di beni e diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave (comma 4);
- l'esenzione dall'imposta di bollo per tutti gli atti posti in essere o richiesti dal *trust*<sup>16</sup> (comma 5);
- l'attribuzione ai comuni della facoltà di applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte o agevolazioni IMU in relazione agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* (comma 6);
- la deducibilità delle erogazioni liberali e delle donazioni effettuate dai privati nei confronti dei “*trust* istituiti ai sensi del comma 1”, nel limite massimo pari al 20% del reddito complessivo del soggetto erogatore e nella misura massima di 100.000 euro annui (comma 7).

Il testo in esame fa riferimento ai limiti di cui all'articolo 14, comma 1, del DL 35/2005, che disciplina la deducibilità delle erogazioni liberali di persone fisiche e di soggetti IRES alle Onlus e agli enti del terzo settore<sup>17</sup>. In tale disposizione i limiti di deducibilità sono pari al 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e la misura massima consentita è di 70.000 euro annui.

Le predette agevolazioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016 (comma 8).

La definizione delle modalità attuative delle norme in esame è rinviata ad un apposito decreto del Ministro dell'economia (comma 9).

Alle minori entrate - valutate in 10 milioni per l'anno 2016, in 16 milioni per l'anno 2017 e in 13,5 milioni a decorrere dal 2018 - si provvede ai sensi dell'articolo 9 del provvedimento in esame. Tali effetti finanziari sono imputati (comma 10):

- quanto a 10 milioni annui a decorrere dal 2016, alle disposizioni di cui al comma 1 (imposta di successione e donazione), al comma 4 (imposta di registro e ipocatastale) e al comma 5 (imposta di bollo);
- quanto a 6 milioni per l'anno 2017 e a 3,5 milioni a decorrere dal 2018, alle disposizioni di cui al comma 7 (deducibilità delle erogazioni liberali).

**Al riguardo**, andrebbero indicati distintamente gli effetti di gettito riferibili alle singole agevolazioni previste dal testo, precisando i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione di ciascuno di tali oneri.

---

<sup>16</sup> Il testo precisa che si tratta di tutti gli atti, documenti, istanze, contratti, copie, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust*.

<sup>17</sup> Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

Nell'ambito di detti elementi andrebbero valutati, in particolare, i seguenti aspetti:

- anche per le norme in esame (come per gli articoli oggetto delle precedenti analisi) assume rilievo, dal punto di vista delle implicazioni di carattere finanziario, la definizione dell'ambito applicativo dei benefici previsti (in questo caso, agevolazioni tributarie). Tale aspetto rileva sia dal punto di vista dei *trust* ammessi alle agevolazioni sia dal punto di vista dei soggetti beneficiari dei medesimi *trust*. Non è chiaro, per esempio, se i requisiti e le condizioni indicati per i *trust* nei commi 2 e 3 debbano intendersi riferiti ai soli benefici in materia di successione e donazione di cui al comma 1 o essere estesi alle altre agevolazioni previste dal testo.

Infatti, dal punto di vista della formulazione letterale si osserva che le altre tipologie di agevolazioni previste dall'articolo in esame sono riferite:

- ai "*trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave" (comma 4: agevolazioni in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali);
  - ai "*trust*" (comma 5: agevolazioni in materia di imposta di bollo);
  - ai "*trust* istituiti ai sensi del comma 1" (comma 7: agevolazioni per le erogazioni liberali);
- in sostanza tali chiarimenti dovrebbero indicare quale numero di *trust* sia stato ipotizzato per la stima degli effetti recati dal comma 1 e di quelli imputabili alle altre agevolazioni fiscali previste (commi 4, 5 e 7). Inoltre, tenuto conto che l'effetto finanziario delle agevolazioni previste dipende dal valore dei beni e delle erogazioni in favore del *trust*, è necessario verificare quali ipotesi relative all'entità complessiva di tali trasferimenti siano coerenti con la stima degli oneri indicati dal testo;
  - per quanto riguarda i soggetti beneficiari dei *trust*, come già segnalato, andrebbe altresì chiarito se siano o meno inclusi nella predetta platea anche le disabilità gravi derivanti dall' invecchiamento;
  - con riferimento alle agevolazioni per le erogazioni liberali (comma 7), andrebbe precisato quali siano i soggetti privati cui si applica la deduzione fiscale. Ciò in considerazione del fatto che l'articolo 14, comma 1, del DL 35/2005, cui la norma in esame fa espresso riferimento, disciplina la deducibilità dalla base imponibile anche per i soggetti IRES;

- sempre in merito alle erogazioni liberali, andrebbero valutati i possibili effetti di ulteriore riduzione del gettito rispetto all'onere stimato, dovuti all'eventuale conferimento al *trust* anche di risorse attualmente destinate alle ordinarie esigenze di vita dei soggetti disabili: tale destinazione potrebbe essere favorita sia dalla definizione dell'oggetto dell'attività del *trust* ("attività assistenziale necessaria a garantire la cura e i bisogni della persona disabile" ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera c)) sia dalla circostanza che le predette spese, se sostenute tramite lo stesso *trust* piuttosto che direttamente dagli interessati, produrrebbero automaticamente un beneficio fiscale legato alla modalità di spesa utilizzata;
- riguardo alla quantificazione degli oneri indicata dal testo (comma 10), si osserva che il loro sviluppo temporale sembrerebbe presupporre un andamento costante degli effetti finanziari in termini di competenza, sin dal primo anno di applicazione di ciascuna misura. Sul punto si segnala che, al momento della costituzione del *trust* – e quindi in sede di prima applicazione delle disposizioni in esame –, sia i trasferimenti di beni e diritti per donazione sia le erogazioni effettuate da privati potrebbero assumere un valore superiore a quello stimato per gli anni successivi, in quanto comprensivi di uno *stock* di capitale accumulato per far fronte ai futuri bisogni del beneficiario.

Sugli aspetti richiamati andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

## **ARTICOLO 7**

### **Campagne informative**

**La norma** prevede che la Presidenza del Consiglio avvii, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni del provvedimento in esame, nonché per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

**Al riguardo**, appare necessario acquisire dal Governo elementi circa le modalità di svolgimento delle campagne informative previste dal testo. Ciò al fine di verificare la

sostenibilità delle stesse nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come prescritto dalla norma.

## **ARTICOLO 9**

### **Disposizioni finanziarie**

**La norma**, al comma 1, dispone che la dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, è determinata in 56,9 milioni di euro per l'anno 2016 e in 66,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Il comma 2 prevede invece la clausola di copertura finanziaria dell'intero provvedimento, disponendo che agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 66,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 4-*bis*<sup>18</sup> e 6<sup>19</sup>, valutate complessivamente in 45,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 36,4 milioni di euro per l'anno 2017 e in 33,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a 81,4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 60,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (ISPE);

b) quanto a 21,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 42,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 39,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2015-2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2016, 24 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del

---

<sup>18</sup> L'articolo 4-*bis*, intervenendo sull'articolo 15, comma 1, lettera f), del TUIR, stabilisce che, a decorrere dal 2015, è elevato da 530 euro a 750 euro l'ammontare massimo di spesa detraibile relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 (comma 1). Alla copertura dei relativi oneri – valutati in 35,7 milioni per l'anno 2016 e in 20,4 milioni a decorrere dal 2017 – si provvede ai sensi del successivo articolo 9 del provvedimento in esame (comma 2).

<sup>19</sup> L'articolo 6 reca misure agevolative a vantaggio dei *trust* costituiti in favore di persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992. Le predette agevolazioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016 (comma 8) e alle minori entrate - valutate in 10 milioni per l'anno 2016, in 16 milioni per l'anno 2017 e in 13,5 milioni a decorrere dal 2018 - si provvede ai sensi dell'articolo 9 del provvedimento in esame.

territorio e del mare; e quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

**Al riguardo**, si osserva che, per la quota di copertura finanziaria di cui alla lettera a), a valere sul Fondo ISPE, andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo sulla effettiva disponibilità nel medesimo Fondo delle risorse utilizzate a copertura.

Per la quota di copertura finanziaria di cui alla lettera b), a valere sugli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente relativi al bilancio triennale 2015-2017, si osserva che alcuni di essi utilizzati a copertura non presentano le necessarie disponibilità. Si tratta in particolare degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute.